**Modulo assenze del conducente: chiarimenti della Corte di Giustizia Europea**

Sentenza del 7 maggio 2020

ANITA informa che la Corte di Giustizia Europea, con la recente sentenza del 7 maggio 2020 – **allegata** – ha fornito chiarimenti in merito alla conservazione del modulo di controllo delle assenze dei conducenti.

ANITA, a tal riguardo, ricorda le precedenti disposizioni sul tema:

* l’art. 34 del Regolamento (UE) n. 165/2014 ha previsto che gli Stati membri non possano imporre ai conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino la loro attività mentre sono lontani dal veicolo;
* la Commissione Europea ha affermato che il modulo assenze non è più obbligatorio, fermo restando che la Commissione stessa ha invitato gli Stati membri a continuare ad accettare questo modulo, per facilitare la dimostrazione dei motivi di assenza ivi indicati (tra cui malattia, ferie, congedo o recupero, disponibilità, ecc… );
* il Ministero dell’Interno con nota del 1° settembre 2016 ha ribadito che le sanzioni previste dall’art. 9, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 144/2008 – che punisce l’assenza a bordo, la tenuta incompleta o inalterata del modulo ovvero la mancata conservazione per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce – non sono applicabili. Allo stesso tempo ha aggiunto che l’impresa di trasporto può continuare a redigere il modulo assenze, da esibire in sede di controllo “*in una prospettiva di collaborazione per chiarire le eventuali assenze nell’arco dei ventotto giorni*”.

Ora, con tale sentenza, la Corte ha riconosciuto che uno Stato membro può prevedere una normativa interna che "*imponga al conducente di un veicolo munito di tachigrafo digitale di produrre, come mezzo di prova sussidiario delle sue attività, qualora nel suddetto tachigrafo manchino le registrazioni automatiche e manuali, un'attestazione redatta dal suo datore di lavoro conformemente al modulo contenuto nell'allegato alla decisione 2009/959/UE della Commissione, del 14 dicembre 2009*”.

La Corte evidenzia esplicitamente come l'imposizione di tali obblighi ulteriori possa essere necessaria per garantire l'efficacia dei controlli sulla regolarità dei tempi di guida e di riposo e quindi la tutela della sicurezza stradale e della salute dei lavoratori.

In sostanza, quindi, con la pronuncia della CGUE è stato sancito il principio in base al quale la normativa nazionale che “*imponga al conducente di un veicolo munito di tachigrafo digitale di produrre, come mezzo di prova sussidiario delle sue attività, qualora nel suddetto tachigrafo manchino le registrazioni automatiche e manuali, un'attestazione redatta dal suo datore di lavoro conformemente al modulo contenuto nell'allegato alla decisione 2009/959/UE della Commissione, del 14 dicembre 2009..*.” non è in contrasto con l'articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 165/2014.

ANITA evidenzia che, al momento, non risulta che il Ministero dell’Interno abbia dato - come fatto in precedenza - ulteriori indicazioni a riguardo, e dunque, anche alla luce della pronuncia sopra commentata, **è consigliato compilare il modulo assenze**.

**Riferimenti:**

Confindustria Umbria - Area Ambiente e Sicurezza - trasporti@confindustria.umbria.it

Dott. Dominici Tel. 0744/443418 - Dott. Di Matteo Tel. 075/5820227

Pubblicata il 12/06/2020